

Avv. Emanuela Cortucci
Via A. Pasquinelli n. 2/A - Scala 4
60035 JESI (AN)
Tel. 0731 212782 - Fax 0731 212797
Cell. 320 3347556
e-mail: emanuela@avvocatocortucci.it
PEC: emanuela.cortucci@pec-ordineavvocatiancona.it
PEC: 20.2022.sovraindebitamento@pec-ordineavvocatiancona.it

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
relativamente alla PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
AI SENSI DEGLI ARTT. 67 SS CCII
presentata dalla sig.ra CHIAPPA D. [REDACTED]
(Procedimento n. 20/2022 presso l'OCC Ordine degli Avvocati di Ancona)

Indice:

- Premessa
- Situazione familiare e spese
- Passività
- Attività
- Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (a)
- Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (b)
- Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (c)
- Indicazione presunta dei costi della procedura (d)
- Valutazione in ordine al merito creditizio da parte del soggetto finanziatore
- Considerazioni giuridiche in ordine alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Conclusioni

PREMESSA

La sottoscritta Avv. Emanuela Cortucci (Cod. Fisc.: CRT MNL 78T62 E388L; fax: 0731 212797; pec: 20.2022.sovraindebitamento@pec-ordineavvocatiancona.it; pec: emanuela.cortucci@pec-ordineavvocatiancona.it), con studio in Jesi (AN) Via Pasquinelli n. 2/A, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Ancona espone quanto segue.

In data 26 Luglio 2022 l'Avv. Eleonora Verdini, depositava istanza (n. 20/2022) di nomina di un Gestore della Crisi da Sovraindebitamento presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Ancona.

In data 01/08/2022 la scrivente Avv. Emanuela Cortucci riceveva a mezzo pec la nomina di Gestore della crisi da sovraindebitamento per i debitori sig. [REDACTED] e sig.ra Chiappa D. [REDACTED].

In data 03/08/2022 la sottoscritta accettava l'incarico dichiarando, tra le altre,



- di non essere legata ai debitori ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da comprometterne la propria indipendenza;
- di non trovarsi in una delle situazione previste dall'art. 2399 c.c. e di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori.

Nelle more, il sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] (Cod. Fisc.: [REDACTED]) e residente in [REDACTED] ([REDACTED]) Via [REDACTED] decedeva in data 19/12/2022, così l'Avv. Eleonora Verdini redigeva relazione integrativa e piano del consumatore aggiornato nel solo interesse della sig.ra **CHIAPPA D** [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] (Cod. Fisc.: [REDACTED]) e residente in [REDACTED] ([REDACTED]) Via [REDACTED].

Vista l'entrata in vigore del D.Lgv. n. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in breve "CCII") in data 15 luglio 2022, la sottoscritta ha fornito il proprio ausilio per l'elaborazione della proposta del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, così come previsto dall'art. 67 e ss. del CCII, effettuata sulla base della documentazione allegata all'istanza e anche di quella fornita dalla debitrice su espressa richiesta della scrivente.

E la debitrice **CHIAPPA D** [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] (Cod. Fisc.: [REDACTED] [REDACTED]) e residente in [REDACTED] ([REDACTED]) Via [REDACTED] intende depositare una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 e ss. del CCII, in quanto:

- versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs. n. 14/2019, in quanto sussiste "*lo stato di crisi* (-lett. A)- lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi-) o di *insolvenza* (-lett. B)- lo stato del debitore che si manifesta con inadempimento od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni-) *del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17*



dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza",

- è consumatrice, ovvero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del CCII è <<consumatore>> *"persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV, e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali";*
- non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

SITUAZIONE FAMILIARE E SPESE

A seguito della morte del sig. [REDACTED] il nucleo familiare della sig.ra Chiappa è composto esclusivamente dalla sua persona in quanto i due figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti e da tempo residenti all'estero.

Spese

L'importo necessario per il mantenimento della sig.ra Chiappa è rappresentato dalla seguente tabella:

spese	annue	mensili
assicurazione auto	[REDACTED]	[REDACTED]
bollo auto	[REDACTED]	[REDACTED]
utenze	[REDACTED]	[REDACTED]
spese alimentari	[REDACTED]	[REDACTED]
varie	[REDACTED]	[REDACTED]
tot. spese personali	[REDACTED]	[REDACTED]

Al fine di valutare la congruità della spesa media mensile, ovvero delle voci di spesa indispensabili e necessarie alla vita quotidiana, si prendono in considerazione i parametri e



tabelle ISTAT relativi all'anno 2021 (ultimo anno disponibile) riassunti nel seguente prospetto¹:

ISTAT 2021	Italia	Regione Marche	Persona sola 65 anni o più	media
spesa media mensile per una famiglia composta da 1 componente	1.796,33	1.612,93	1.665,85	1.691,70

Dunque, nel caso di specie, dal raffronto della spesa media mensile per le spese personali (alimentari e non, con esclusione delle uscite per i debiti) con il parametro ISTAT risulta che le uscite per i bisogni di vita familiare-personale sono inferiori rispetto alla media prevista dai parametri ISTAT, e, dunque, si può affermare la congruità delle spese documentate dalla sig.ra Chiappa.

Oggi, la situazione di sovraindebitamento è determinata dalla seguente esposizione debitoria:

PASSIVITA'

1) **Unicredit S.p.A. - (€ [REDACTED])**

Dalla documentazione fornita da parte ricorrente è stato possibile individuare la seguente posizione debitoria:

- a) In data 05/02/2003 il sig. [REDACTED] e la sig.ra Chiappa hanno acceso un mutuo ipotecario n. 850002608261 presso la Unicredit S.p.A. (contratto di mutuo a tasso variabile per l'importo di € [REDACTED].000,00 da restituirsì in 240 rate mensili decorrenti dal

¹ Secondo le rilevazioni ISTAT relative all'anno 2021 e riferite al territorio nazionale, la spesa media mensile per una famiglia composta da un solo componente è pari a euro 1.796,33, somma comprensiva delle spese alimentari e non alimentari

(https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,HOU,1.0/HOU_CONSEXP/DCCV_SPEMEFAM/IT1,31_739_DF_DCCV_SPEMEFAM_3,1.0).

I dati relativi alla regione Marche rilevano che la spesa media mensile familiare per una famiglia composta da un unico componente è pari a 1.612,93 mensili

(https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,HOU,1.0/HOU_CONSEXP/DCCV_SPEMEFAM/IT1,31_739_DF_DCCV_SPEMEFAM_3,1.0).

Ancora, la spesa media mensile familiare per una persona che vive da sola ed ha più di 65 è pari a 1.665,85 (https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,HOU,1.0/HOU_CONSEXP/DCCV_SPEMEFAM/IT1,31_739_DF_DCCV_SPEMEFAM_4,1.0).



31/03/2003 (scadenza 31/01/2023).

In garanzia di detto mutuo la banca ha iscritto ipoteca (anche in rinnovazione in data 23/01/2023) sul compendio immobiliare così descritto al Catasto Fabbricati del Comune di [REDACTED]:

- Foglio 4, mapp. 360, sub. 6, Cat. A/2, cl. 3, consistenza vani 7,5, superficie catastale mq 195 (escluse aree scoperte), rendita 658,48;
- Foglio 4, mapp. 360, sub. 5, Cat. C/6, cl. 3, consistenza mq 16, superficie catastale mq 16, rendita 47,10.

Con raccomandata del 18/03/2024 la Unicredit S.p.A. ha comunicato alla sig.ra Chiappa D. [REDACTED] la decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto di mutuo, ed ha quantificato il residuo debito in complessivi € [REDACTED] (di cui € [REDACTED] per rate scadute ed impagate, € [REDACTED] per interessi moratori, € [REDACTED] per spese legali/bancarie – adesioni decreti/iniziative ed € [REDACTED] per capitale residuo a scadere) precisando che, decorsi 15 giorni, avrebbe confermato alla mandataria Dovalue S.p.A. l'incarico al recupero del credito.

Non essendo stata fornita la prova della cessione del credito, allo stato, il credito ipotecario di € [REDACTED] viene attribuito alla Unicredit S.p.A. (e non alla potenziale mandataria Dovalue S.p.A.).

- b) I sigg.ri Chiappa [REDACTED] hanno introdotto avanti il Tribunale di Ancona (R.G. n. 1263/2021) una causa nei confronti di Unicredit S.p.A. in materia anatocistica.

Con sentenza n. 80/2024 del 15/01/2024 il Dott. Pietro Merletti del Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda ed ha condannato gli attori alla refusione delle spese legali di parte convenuta liquidate in € [REDACTED],00 oltre accessori.

Detta Sentenza è stata notificata alle Avv.te Verdini ed Avallone in data 19/01/2024 e con comunicazione del 22/01/2024 l'Unicredit S.p.A., a mezzo dell'Avv. Simona Daminelli, ha chiesto alla sig.ra Chiappa il pagamento delle dette spese per complessivi € [REDACTED].

Da ultimo è stato notificato atto di precetto per € [REDACTED].

2) **Compass Banca S.p.A. (€ [REDACTED])**

- a) Contratto di credito denominato "Prestito personale" n. 22170805 per "spese



familiari" stipulato (con estinzione di precedente finanziamento iniziato il 17/06/2016 che prevedeva n. 84 rate di € 211 ciascuna) dal sig. [REDACTED] e dalla sig.ra Chiappa D [REDACTED] (coobbligazione) il 06/02/2020 di complessivi € [REDACTED] (di cui € [REDACTED] per capitale oltre interessi e spese, il tutto rimborsabile in n. 48 rate di € [REDACTED] cadauna con scadenza dal 15/03/2020 al 15/02/2024, Tan 7,90 %, Taeg 9,09 %).

Come da comunicazione Compass Banca s.p.a. del 04/12/2023, cui è allegato il piano di ammortamento, è rilevabile che il residuo dovuto ammonta alla data del 15/10/2023 ad € [REDACTED].

Dato compatibile con la comunicazione Crif del 22/01/2024.

- b) Contratto di credito denominato *"Prestito personale"* n. 22911705 per *"spese familiari"* stipulato dalla sig.ra Chiappa D [REDACTED] e dal sig. [REDACTED] (coobbligazione) stipulato il 14/09/2020 per complessivi € [REDACTED] (di cui € [REDACTED] per capitale oltre interessi e spese, il tutto rimborsabile in n. 84 rate di € [REDACTED] cadauna con scadenza dal 15/10/2020 al 15/09/2027, tan 11,80%, taeg 13,27%).

Come da comunicazione Crif del 04/12/2023, cui è allegato il piano di ammortamento, è rilevabile che il residuo dovuto ammonta alla data del 15/11/2023 ad € [REDACTED].

Dato compatibile con la comunicazione Crif del 22/01/2024.

- c) Dalla comunicazione Crif del 22/01/2024 risulta altresì concessa in data 14/09/2020 e con scadenza 30/04/2025 una carta di credito rateale con limite di utilizzo di € [REDACTED].

3) **M.T. S.p.A. (€ [REDACTED])**

La MT S.p.a. è soggetto concessionario della riscossione del Comune di [REDACTED] [REDACTED] per sanzione amministrativa derivante da violazione del codice della strada del contestata al sig. [REDACTED] (Verbale n. 230263V/20V del 09/04/2020 notificato il 29/04/2020 relativo al veicolo tgt [REDACTED], cui è seguita ingiunzione n. 4264 notificata il 02/02/2023).

L'importo di € [REDACTED] deriva da: € [REDACTED] per sanzioni amministrative, € [REDACTED] per maggiorazione per ritardato pagamento, € [REDACTED] per diritti e spese di notifica



verbale, € [REDACTED] per rimborso spese postali per notifica ingiunzione.

Trattandosi di sanzioni amministrative (di natura chirografaria) si ritiene applicabile l'art. 7 legge n. 689 del 24/11/1981, che espressamente prevede che *"L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi"*.

Restando in attesa dell'eventuale accoglimento dell'istanza di annullamento della predetta sanzione, allo stato, tale debito viene inserito all'interno della proposta di ristrutturazione e posto a carico del familiare erede.

4) **Avv. Verdini Eleonora (€ [REDACTED])**

- a) I sigg.ri Chiappa-[REDACTED] hanno introdotto avanti il Tribunale di Ancona (R.G. n. 1263/2021) una causa nei confronti di Unicredit S.p.A. in materia anatocistica (ora definita), relativamente alla quale avevano concordato il compenso € [REDACTED] per l'attività giudiziale svolta dall'Avv. Verdini.
- b) Per l'assistenza inerente la presentazione del piano di ristrutturazione dei debiti risulta un preventivo firmato di complessivi € [REDACTED].

Per completezza si dichiara:

- di aver ricevuto comunicazione da parte di **ADER** con la quale ha dichiarato che alla data del 30/11/2023 esiste una sola iscrizione a ruolo a carico della sig.ra Chiappa relativa all'ente "Consorzio bonifica delle marche – consorzio bonifica delle marche – misa esino" per complessivi € [REDACTED], medio tempore pagati dalla debitrice;
- con raccomandata del 18/03/2024 Unicredit S.p.A. comunicava il recesso dal contratto di conto corrente n. 3469052 intestato a [REDACTED] e Chiappa D. [REDACTED] con saldo negativo di € [REDACTED], medio tempore pagato dalla debitrice;
- che la sig.ra Chiappa ha reso dichiarazione scritta di non aver compiuto atti di straordinaria amministrazione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni (ad eccezione dell'accettazione tacita di eredità del *de cuius* [REDACTED] deceduto in data 19/12/2022), e le visure catastali ed ipotecarie ne documentano l'assenza;
- che dalla documentazione fornita non risultano negli ultimi 5 anni atti impugnati dai creditori;
- che non risultano compiuti atti in frode ai creditori;



- che, in danno della debitrice, non risultano levati protesti.

ATTIVITA'

Redditi

La sig.ra Chiappa percepisce unicamente la pensione di vecchiaia che da € [REDACTED] è di recente aumentata ad € [REDACTED] mensili.

Di seguito si rappresentano i dati rilevabili dalle attestazioni ISEE degli ultimi anni evidenziando che il decesso del sig. [REDACTED] è avvenuto in data 19/12/2022.

ISEE	anno	ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)	somma dei redditi dei componenti del nucleo	ISR (Indicatore Situazione Reddituale)	ISP (Indicatore Situazione Patrimonial e)	ISE (Indicatore Situazione Economica)	valore scala equivalenz a
Chiappa D [REDACTED]	2022	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1
[REDACTED] [REDACTED]	2021	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1,57
[REDACTED] [REDACTED]	2020	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1,57
[REDACTED] [REDACTED]	2019	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1,57

Conto corrente postale n. 65727158

Conto corrente postale intestato a [REDACTED] e Chiappa D [REDACTED] che al 18/04/2024 segnava un saldo attivo di € [REDACTED].

CASA

Dalle visure catastali risulta che le unità immobiliari (appartamento e garage) ove risiede la sig.ra Chiappa sono a lei intestate per la proprietà di 2/4 + 1/4 in regime di comunione dei



beni, mentre la proprietà di $\frac{1}{4}$ in regime di comunione dei beni risulta (ancora) intestata al sig. [REDACTED].

Considerato che il sig. [REDACTED] è deceduto il 19/12/2022 e che i figli [REDACTED] e [REDACTED] -a differenza della sig.ra Chiappa- hanno rinunciato all'eredità, si può affermare che la sig.ra Chiappa è (seppur ancora non formalmente) proprietaria del seguente compendio immobiliare descritto al Catasto Fabbricati del Comune di [REDACTED] ([REDACTED]), in Via [REDACTED] [REDACTED]:

- 1) Foglio 4, mapp. 360, sub. 6, Cat. A/2, cl. 3, consistenza vani 7,5, superficie catastale mq 195 (escluse aree scoperte), rendita 658,48;
- 2) Foglio 4, mapp. 360, sub. 5, Cat. C/6, cl. 3, consistenza mq 16, superficie catastale mq 16, rendita 47,10.

Tale immobile² è stato oggetto di procedura esecutiva immobiliare iscritta dalla società BLT Distribution srl contro [REDACTED] (R.G.Es. Imm. n. 337/2011 Trib. Ancona), procedura estinta nell'anno 2020 per rinuncia del creditore procedente a seguito di accordo transattivo con esborso di complessivi € [REDACTED] (a fronte di un precetto di € [REDACTED] e debito aumentato, per spese connesse alla procedura esecutiva -delegato e custode- ad € [REDACTED]).

Dalla perizia giurata redatta dal Geom. Sabbatini Andrea in data 18/04/2024, ove emerge che lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile (appartamento e garage) è mediocre e necessita di una ristrutturazione pesante ed onerosa, la stima dell'immobile è pari ad € [REDACTED].

Altre proprietà immobiliari

Dalla ispezione ipotecaria nominativa risulta, tra le altre, nota di trascrizione del 14/05/2003 'a favore' della sig.ra Chiappa relativa al certificato di denunciata successione (della sig.ra [REDACTED], madre della sig.ra Chiappa) avente ad oggetto immobili siti in [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

² Si precisa che in data 10/04/2008 i mappali 360/6 e 360/5 hanno sostituito rispettivamente i mappali 568/2 e 568/1 per variazione d'ufficio a seguito di "bonifica identificativo catastale".



Fermo restando che il compendio immobiliare sito nel comune di [REDACTED] è costituito dall'abitazione di residenza della sig.ra Chiappa -come sovradescritto-, la sig.ra Chiappa è altresì proprietaria:

- della quota di 4/12 dei seguenti terreni descritti al Catasto Terreni del Comune di [REDACTED] ([REDACTED]):

- 1) Foglio 24, part. 98, consistenza 1030 centiarie;
- 2) Foglio 24, part. 99, consistenza 1 ettaro e 6385 centiarie;
- 3) Foglio 24, part. 100, consistenza 2400 centiarie;
- 4) Foglio 24, part. 101, consistenza 530 centiarie;
- 5) Foglio 24, part. 165, consistenza 1613 ettari.

- della quota di 1/10 dei seguenti terreni descritti al Catasto Terreni del Comune di [REDACTED] ([REDACTED]):

- 1) Foglio 42, part. 255, consistenza 1900 centiarie;
- 2) Foglio 42, part. 310, consistenza 550 centiarie;
- 3) Foglio 51, part. 20, consistenza 1470 centiarie;
- 4) Foglio 51, part. 21, consistenza 1 ettaro e 3000 centiarie;

Si evidenzia che i terreni siti nei comuni di [REDACTED] e [REDACTED] non risultano dalla visura-risultanze catastali nominativa.

In altre parole, dal catasto risulta che la sig.ra Chiappa è proprietaria soltanto dell'immobile (appartamento e garage) sito nel comune di [REDACTED]³, così come anche allegato nella perizia tecnica giurata allegata, ma non dei terreni.

Ora, a prescindere dalla 'asimmetria' tra i dati risultanti dai RRII e dal Catasto, per conoscere una realistica stima del valore commerciale delle quote di proprietà dei terreni della sig.ra Chiappa -relativamente ai quali la sig.ra Chiappa riferisce di non conoscere la collocazione di essi nei comuni di [REDACTED] e [REDACTED]- occorrerebbe tener conto dei costi di una ipotetica divisione-frazionamento ed accatastamento e soprattutto dell'appetibilità dell'acquisto di dette quote.

³ Con precisazione che in data 10/04/2008 i mappali 360/6 e 360/5 hanno sostituito rispettivamente i mappali 568/2 e 568/1 per variazione d'ufficio a seguito di "bonifica identificativo catastale".



Dunque, nel presupposto che ulteriori indagini ed adempimenti potrebbero comportare un dispendio economico maggiore (e non utile al fine che qui ci impegna) rispetto al probabile valore venale e commerciale dei beni stessi si ritiene di poter presumere, allo stato, che le quote di proprietà (4/12 e 1/10) dei terreni sovradescritti possano avere un non rilevante valore venale e commerciale.

PRA

Dalla visura PRA risulta che la sig.ra Chiappa è proprietaria (per successione) dell'auto [REDACTED] targata [REDACTED] immatricolata nell'anno 2010.

Tale veicolo era stato acquistato dal marito sig. [REDACTED] nell'anno 2017 al prezzo riferito di € [REDACTED] (comprensivo di passaggio di proprietà).

Trattasi di veicolo immatricolato il 26/04/2010 e considerata la percorrenza di circa 266mila km nonché l'alimentazione a gasolio, il valore può essere stimato in circa € [REDACTED].

INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Il sig. [REDACTED] era titolare dell'impresa individuale denominata [REDACTED] e svolgeva attività di commerciante ([REDACTED] [REDACTED]) mentre la sig.ra Chiappa svolgeva piccoli lavori saltuari di [REDACTED].

Nell'anno 2003 i coniugi chiedevano alla Unicredit S.p.A. l'erogazione di un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa con rate oscillanti tra le [REDACTED] euro/mese.

Negli anni successivi all'accensione del mutuo entrambi i coniugi sono stati coinvolti in una crisi lavorativa e le entrate divennero sempre più modeste, sia a causa di una riduzione degli incassi da parte del marito, sia a causa di un [REDACTED].

sig.ra Chiappa che nel tempo non le ha più consentito di lavorare.

Conseguentemente i loro redditi si palesavano inadeguati per pagare regolarmente il mutuo e anche per regolare alcuni arretrati derivanti dall'attività lavorativa.

Tale difficoltà economica è rilevabile anche dal giudizio incardinato nell'anno 2007 dalla società BLT Distribution srl per il recupero di un credito di € [REDACTED].

Cosicché, anche per far fronte alle spese ordinarie, nell'anno 2016 i coniugi chiedevano a



OMISSIS

Oltre a ciò, chiaro è che la situazione è decisamente peggiorata con il decesso del sig. [REDACTED], in quanto la sig.ra Chiappa si trova ora a dover affrontare le posizioni debitorie solo con la sua pensione, essendo venuto meno il sostegno economico del marito. Da ciò deriva l'incapacità della sig.ra Chiappa a far fronte alle obbligazioni assunte.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE

DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Oltre al residuo compenso lordo spettante all'OCC di € [REDACTED], la debitoria è composta da:

- un residuo debito per il mutuo ipotecario di € [REDACTED] (il cui piano di ammortamento prevedeva il pagamento di rate da un minimo di € [REDACTED] ad un massimo di [REDACTED] euro al mese);
- debiti per competenze legali di € [REDACTED];
- le due posizioni con Compass Banca S.p.A. per il residuo complessivo importo di € [REDACTED] (che prevedevano rispettivamente il pagamento di rate mensili di € [REDACTED] ed [REDACTED]);
- debiti per sanzione da violazione del Codice della Strada ereditati dal marito deceduto per € [REDACTED].

La sig.ra Chiappa ha cercato di onorare i propri debiti finché ha potuto, ma, a fronte di una pensione attuale di [REDACTED]/mensili, che la debitrice utilizza per sostenere le spese quotidiane (ammontanti a circa [REDACTED] euro mensili), la situazione odierna non consente di ripagare tutte le posizioni debitorie, che richiederebbero un esborso di gran lunga superiore alla sua pensione.

Basti pensare che le sole rate di Compass Banca s.p.a. superano la pensione della Chiappa (come pure la sola rata del mutuo) ed è quindi evidente la situazione di sovraindebitamento in cui si trova la debitrice che si trova nell'incolpevole incapacità, peggiorata dalla morte del marito, di adempiere le obbligazioni alle scadenze pattuite.

E' da dire poi che per far fronte ai vari debiti accumulati nel tempo i coniugi hanno adottato uno stile di vita modesto, in quanto potevano vivere esclusivamente con la loro pensione, appena sufficiente per far fronte alle strette esigenze personali e della famiglia.

La sig.ra Chiappa, vedova del sig. [REDACTED], ha due figli, oggi maggiorenni economicamente autosufficienti e residenti all'estero.



OMISSIS

omologa del piano), sia la soluzione preferibile, in quanto si andrebbe a soddisfare -seppur parzialmente- tutti i creditori (secondo le percentuali di soddisfo previste nel piano proposto) e si consentirebbe alla sig.ra Chiappa di vivere dignitosamente.

VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

La documentazione fornita dalla debitrice, oltre a quella acquisita dalla sottoscritta e quella consegnata dai creditori, risulta completa ed attendibile per ricostruire la situazione economico-patrimoniale dell'istante e le vicende che hanno determinato il sovraindebitamento.

INDICAZIONE PRESUNTA DEI COSTI DELLA PROCEDURA

Le spese presunte di procedura ammontano a circa € [REDACTED].

Esse comprendono il compenso spettante all'OCC, nella residua misura di € [REDACTED] (di cui € [REDACTED] di imponibile, oltre iva e cap), nonché, in caso di omologa, l'imposta di registrazione del provvedimento giudiziale, nella misura fissa, attualmente prevista (salvo variazioni ed integrazioni), di € 200,00.

Tale ipotesi di costo tiene conto del fatto che il piano di ristrutturazione è stato formulato con la messa a disposizione delle somme derivanti dalla pensione della sig.ra Chiappa e finanza esterna, pertanto, essendo stata ritenuta non conveniente la vendita di immobili e/o del veicolo, non comprende i costi che si dovrebbero aggiungere in tali eventuali casi (come ad esempio le spese per la redazione di una eventuale perizia estimativa aggiornata degli immobili e/o dell'auto, i costi dei professionisti che si occuperebbero delle vendite-custodie, nonché degli ulteriori costi di pubblicità ed incombenze presso i registri immobiliari-catastali e pra, quantificabili in oltre 15mila euro).

VALUTAZIONE IN ORDINE AL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DEL SOGGETTO FINANZIATORE

I creditori della sig.ra Chiappa che hanno erogato credito sono la Unicredit s.p.a. nell'anno 2003 (per la concessione di un mutuo) e la Compass Banca s.p.a. nell'anno 2016 e 2020.

Dall'analisi della documentazione analizzata è emerso che la restituzione del mutuo alla Unicredit s.p.a. doveva avvenire con il pagamento di rate che, ad eccezione della prima rata



di circa € [REDACTED]/mese, dal marzo 2003 avrebbe impegnato i coniugi Chiappa [REDACTED] per oltre € [REDACTED]/mese.

All'epoca del detto finanziamento i figli dei coniugi erano studenti e dunque vivevano a carico dei loro genitori, che provvedevano a sostenere tutte le spese familiari.

Stando alle risorse economiche riferite (ma non allegate a causa dell'eccessivo decorso del tempo) si può presumere che le predette rate potevano risultare già eccessive rispetto alla reale capacità restitutoria dei debitori, e la difficoltà economica potrebbe essere desunta anche dalla circostanza che pochi anni dopo (anno 2007) la società BLT Distribution srl agiva giudizialmente per recuperare un credito di € [REDACTED] nei confronti del sig. [REDACTED].

Oltre a ciò, si rileva che il sig. [REDACTED], a far data dal gennaio 2013, percepiva una pensione di circa € [REDACTED]/mese, pertanto, fermo restando il già esistente ed importante impegno mensile a beneficio della Unicredit s.p.a. -medio tempore incrementato a circa € [REDACTED]/mese-, la Compass Banca s.p.a. ha comunque erogato vari finanziamenti ai coniugi [REDACTED]-Chiappa.

Difatti, nell'anno 2016 la Compass Banca s.p.a. ha concesso un finanziamento prevedendone la restituzione con una rata mensile di € [REDACTED], poi incrementata nell'anno 2020 ad € [REDACTED], erogando poi, 7 mesi dopo, un ulteriore prestito dal costo mensile di circa € [REDACTED]/mese.

Insomma, i coniugi pensionati si trovarono ad avere una esposizione mensile di oltre € [REDACTED]/mese!

Quindi, ad avviso della scrivente, alla data dell'erogazione dei prestiti i soggetti finanziatori ben potevano prevedere il reale rischio di incapacità restitutoria dei debitori e ciononostante hanno concesso prestiti a condizioni oggettivamente insostenibili contribuendo ad aggravare le già compromesse posizioni debitorie.

In definitiva, stante anche il principio ex art. 1227 c.c., si può affermare che i creditori qui coinvolti hanno concorso ad aggravare la posizione debitoria dei coniugi [REDACTED]-Chiappa, con conseguenti ripercussioni anche nell'ambito della valutazione (non correttamente eseguita) del merito creditizio.

E, anche tenuto conto del dettato dell'art. 124-bis d.lgs. 385/93, la sig.ra Chiappa può essere considerata meritevole di accedere alla procedura di ristrutturazione dei propri debiti perché non è in dolo, mala fede o colpa grave.



**CONSIDERAZIONI GIURIDICHE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

La debitoria complessiva della sig.ra Chiappa deriva sostanzialmente da un mutuo ipotecario, debiti privilegiati per spese legali, nonché debiti chirografari per prestiti erogati dalla finanziaria Compass banca s.p.a. ed ulteriori spese legali.

Dall'analisi della documentazione depositata, risulta che la sig.ra Chiappa abbia sostenuto spese proporzionate rispetto alle ordinarie esigenze di vita quotidiana ed ha sempre cercato di onorare i propri debiti adottando un tenore di vita molto modesto e congruo rispetto ai propri mezzi.

In ordine alla posizione debitoria nei confronti di Unicredit si rileva che a fronte di un capitale originario di € [REDACTED] mila da pagarsi con 240 rate (20 anni) la banca, con raccomandata del 18/03/2024, ha dichiarato che risultano impagate n. 62 rate per [REDACTED] oltre interessi ed altre spese.

Da ciò si può desumere che la sig.ra Chiappa ha pagato 178 rate e, stando alle rate indicate nell'allegato piano di ammortamento del finanziamento datato 29/09/2016, dovrebbe aver già corrisposto oltre [REDACTED] mila euro.

Quindi, vero è che trattandosi di mutuo a tasso variabile l'incidenza degli interessi è notevole rispetto al capitale che residua ancora 'tecnicamente' dovuto, però è altrettanto vero che, tenuto conto di quanto la banca dovrebbe aver già incassato e di quanto la Chiappa intende ulteriormente corrispondere con il presente piano, emerge chiaramente che la ricorrente ha -di fatto- restituito tutta la somma ricevuta in prestito oltre a parte degli interessi e spese.

Inoltre, la sig.ra Chiappa è rimasta vedova e vive esclusivamente della pensione.

La proposta prevede:

- a) l'apporto di finanza esterna di complessivi € [REDACTED] che verrebbe corrisposto in una unica soluzione entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della Sentenza di omologa del piano dal figlio della sig.ra Chiappa D. [REDACTED] ([REDACTED]) in favore del creditore ipotecario Unicredit s.p.a.;
- b) il pagamento di € [REDACTED] mensili per complessive 120 rate, ovvero 10 anni, e con le seguenti percentuali di soddisfazioni:
 - *Crediti prededucibili*: OCC e Avv. Verdini (quota del 75% relativamente al preventivo per la redazione della proposta di ristrutturazione del consumatore, così come



previsto dall'art. 6, comma 1, lett. B) CCII) al 100%;

- **Credito ipotecario:** Unicredit s.p.a. al 42% (di cui 34% mediante pagamento rateale secondo la proposta di piano *de qua* e l'8% derivante dal contributo una tantum da parte dei figli della sig.ra Chiappa da versare entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della Sentenza di omologa del piano di ristrutturazione così formulato);
- **Crediti privilegiati:** Avv. Verdini (quota del 25% relativamente al preventivo per la redazione della proposta di ristrutturazione del consumatore, oltre che -al 100%- per il compenso relativo alla causa contro Unicredit) al 12%;
- **Crediti chirografari:** Unicredit s.p.a. (spese legali conseguenti a sentenza Trib. Ancona n. 80/2024), Compass Banca s.p.a. per entrambi i finanziamenti, Comune di Falconara M.ma (tramite M.T. spa) al 10%.

Il piano può essere così schematizzato:

creditori	tipo debito	residuo credito	prededucibile	ipotecario	privilegiato	chirografario	% pagamento	valore rimborso	valore rata mensile
OCC	compenso						100		
Unicredit S.p.A. (Dovalue S.p.A.)	mutuo						34		
Unicredit S.p.A.	spese legali						10		
Compass Banca S.p.A.	finanziamento						10		
Compass Banca S.p.A.	finanziamento						10		
Avv. Eleonora Verdini (causa)	spese legali						12		
Avv. Eleonora Verdini (CCII)	spese legali								
Avv. Eleonora Verdini (CCII)	prededucibile (75%)						100		
Avv. Eleonora Verdini (CCII)	spese legali								
Avv. Eleonora Verdini (CCII)	privilegiato (25%)						12		
Comune di (M.T. spa)	sanzione CDS						10		

Dettaglio della posizione del creditore ipotecario:

creditore ipotecario per mutuo: Unicredit S.p.A. (Dovalue S.p.A.)					
pagamento rateale		finanza esterna		totale	
% soddisfo	importo	% soddisfo	importo	% soddisfo	importo
34		8		42	

Nello specifico l'importo mensile di € ⁴ viene così ripartito e pagato secondo le seguenti modalità dal passaggio in giudicato della Sentenza di omologa del piano:

- a) Il credito prededucibile dell'OCC di € viene pagato nella misura del 100% e verrà pagato in n. 120 rate di € c.u. (durata 120 mesi);

⁴ L'importo della rata è leggermente diverso rispetto a quello indicato nel piano dell'istante in quanto il valore del credito di Unicredit s.p.a. è aggiornato all'importo del precetto e non a quello indicato nella precedente diffida stragiudiziale.



- b) Il credito prededucibile dell'Avv. Verdini di € [REDACTED] (quota del 75%) viene pagato nella misura del 100% e verrà pagato in n. 120 rate di € [REDACTED] c.u. (durata 120 mesi);
- c) Il credito ipotecario vantato da UNICREDIT s.p.a. di € [REDACTED] viene pagato nella misura complessiva del 42% (€ [REDACTED]), di cui l'8 % per l'importo di € [REDACTED] entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della Sentenza di omologa del piano, mentre il 34% per l'importo di € [REDACTED] verrà pagato in n. 120 rate di € [REDACTED] c.u. (durata 120 mesi);
- d) Il credito privilegiato dell'Avv. VERDINI di € [REDACTED] (di cui € [REDACTED] per la quota del 25% per l'assistenza nel presente procedimento ed € [REDACTED] per il compenso nella causa vs Unicredit) viene pagato nella misura del 12% per l'importo di € [REDACTED] e verrà pagato in n. 120 rate di € [REDACTED] c.u. (durata 120 mesi);
- e) il credito chirografario vantato da UNICREDIT S.p.A. di € [REDACTED] viene pagato nella misura del 10 % per l'importo di € [REDACTED], e verrà pagato in n. 120 rate di € [REDACTED] c.u. (durata 120 mesi);
- f) il credito chirografario vantato da COMPASS BANCA s.p.a. di € [REDACTED] viene pagato nella misura del 10 % per l'importo di € [REDACTED], e verrà pagato in n. 120 rate di € [REDACTED] c.u. (durata 120 mesi);
- g) il credito chirografario vantato dal COMUNE DI [REDACTED] (tramite la M.T. spa) di € [REDACTED] viene pagato nella misura del 10 % per l'importo di € [REDACTED], e verrà pagato in n. 120 rate di € [REDACTED] c.u. (durata 120 mesi).

Si riepiloga il piano come da seguente prospetto del piano di rientro-ammortamento delle 120 rate (tenuto conto delle specifiche suddivisioni per soggetto e tipologia-origine del credito):

anno	rata	OCC	Unicredit S.p.A. (mutuo)	Unicredit S.p.A. (sp. leg.)	Compass Banca S.p.A.	Compass Banca S.p.A.	Avv. Eleonora Verdini (causa)	Avv. E. Verdini (CCII) 75% pred.	Avv. E. Verdini (CCII) 25% priv.	Comune di [REDACTED] a [REDACTED] (M.T. spa)	Totali
valore rimborso											
1	1										
1	2										
1	3										
1	4										

OMISSIS

OMISSIS

In caso di non omologazione del piano, la sig.ra Chiappa potrebbe subire l'espropriazione immobiliare ma, in tal caso, l'unico creditore che potrebbe essere eventualmente soddisfatto potrebbe essere (e verosimilmente solo parzialmente) solo l'ipotecario, e nulla rimarrebbe per gli altri creditori, i quali vedrebbero aggravare le rispettive posizioni creditorie per i maturandi interessi.

Inoltre, in tale evenienza, la sig.ra Chiappa, che vive di sola pensione, non avrebbe più la casa ove abitare né le disponibilità sufficienti per affrontare le spese quotidiane, dovendo scegliere se pagare un canone locativo e/o acquistare beni di prima necessità.

In merito all'ipotetica vendita dell'auto si osserva che la sig.ra Chiappa dispone solo dell'ereditata auto fi [redacted] il cui valore corrente può essere stimato in € [redacted]

L'ipotesi di esecuzione forzata del predetto bene mobile registrato non sembra essere appetibile per i creditori, i quali non trarranno rilevanti utilità, solo a considerare che dovranno sostenere dei costi che andranno ad incidere profondamente sull'effettivo residuo prezzo ipoteticamente ricavabile.

Oltre a ciò, sempre nel caso di ipotizzata vendita della [redacted] la sig.ra Chiappa, a causa dei pro [redacted] non potrebbe utilizzare autonomamente i mezzi pubblici e conseguentemente avrà l'esigenza di acquistare un altro veicolo che, tenuto conto delle modeste disponibilità economiche, non potrà che essere un'altra analoga utilitaria.



Quindi, ad avviso della scrivente, la vendita dell'auto non sembra un'operazione vantaggiosa né per i creditori, i quali non beneficerebbero di una 'importante' somma economica da distribuire ed idonea a soddisfarli, né per la debitrice, che comunque, necessitando di un'auto -anche solo per fare la spesa quotidiana-, dovrebbe comunque acquistarne un'altra. Infine, per i creditori non sarebbe utile neppure intraprendere una diversa procedura esecutiva mobiliare, ovvero il pignoramento del quinto della pensione, in quanto l'importo della pensione percepita dalla sig.ra Chiappa è al di sotto del minimo pignorabile.

In definitiva, considerata la messa a disposizione di finanza esterna (di cui i creditori non potrebbero beneficiare se non con l'omologa del piano di ristrutturazione), nonché di una quota della pensione futura (altrimenti non pignorabile) per la durata di 10 anni, e nella presupposta correttezza circa le valutazioni esposte in ordine al probabile esito delle eventuali vendite coattive ed ai stimati valori di realizzo, si ritiene che in caso di omologa del piano di ristrutturazione i creditori potranno essere soddisfatti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

In altre parole, nella situazione attuale la Chiappa non ha disponibilità economica sufficiente per pagare tutti i debiti, pertanto, dovrebbe essere positivamente considerata la disponibilità della debitrice di offrire ai creditori somme di denaro che altrimenti questi non avrebbero la possibilità di recuperare neppure coattivamente.

Quindi, il ricorso alla procedura di ristrutturazione dei debiti dimostra la buona fede e la volontà dell'istante di voler adempiere le proprie obbligazioni, nei limiti delle proprie possibilità, per affrontare l'attuale la situazione divenuta insostenibile, atteso che gli importi delle rate dei finanziamenti, uniti alla rata del mutuo, hanno raggiunto importi superiori rispetto alle uniche entrate costituite dalla percezione della sola pensione.

La sig.ra Chiappa intende dunque soddisfare tutti i creditori –seppur parzialmente- compatibilmente con le risorse economiche derivanti dalla pensione e condurre un tenore di vita sufficientemente dignitoso, che le sarebbe consentito rimanendo proprietaria dei beni immobili (appartamento e garage) e dell'autovettura ereditati dal marito.

Da ultimo, si ritiene fondata e condivisibile la richiesta, come prevista nella proposta dell'istante, di applicazione, in via prudenziale, dell'art. 70, comma 4, del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il



divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

In definitiva, la debitrice è una consumatrice, non è stata esdebitata nei 5 anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (visto che l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte non è stata determinata in maniera consapevole e colpevole).

CONCLUSIONI

La proposta di piano di ristrutturazione dei debiti della sig.ra Chiappa prevede che l'immobile ove risiede ed il bene mobile registrato rimanga nella disponibilità della debitrice (nel presupposto che le vendite -anche delle quote dei terreni- non appaiono convenienti, tenuto conto dei tempi, dei costi e delle prospettive di incasso), nonché l'apporto di finanza esterna di € [REDACTED] e l'accantonamento mensile della somma di € [REDACTED] per n. 120 rate, ovvero 10 anni.

E dunque è richiesta l'autorizzazione all'accantonamento mensile della somma di € [REDACTED], che la debitrice si rende disponibile ad eseguire con pagamenti trimestrali (secondo gli importi rispettivamente spettanti ai vari creditori e come acconti per l'occ -per il compenso prededucibile-), ed alla distribuzione periodica delle somme accantonate.

Sarà poi onere del gestore relazionare in merito all'esecuzione del piano di riparto depositando il relativo rendiconto periodico.

In definitiva, il gestore Avv. Emanuela Cortucci ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, può ritenersi attendibile e ragionevolmente attuabile, ed esprime giudizio positivo sulla ragionevole fattibilità del piano allegato alla proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dalla sig.ra Chiappa.

Jesi, lì 09/05/2024

Avv. Emanuela Cortucci

**CORTUCCI
EMANUELA**

Firmato digitalmente
da CORTUCCI
EMANUELA
Data: 2024.05.09
12:25:53 +02'00'

Si allegano:

A. Ricorso Chiappa D [REDACTED]



A.1 Piano del consumatore

A.2 relazioni della situazione patrimoniale e debitoria con proposta di piano di ristrutturazione

1. procura alle liti Chiappa – Avv. Eleonora Verdini
2. istanza [REDACTED] e Chiappa D [REDACTED] OCC
3. nomina gestore Avv. Emanuela Cortucci
4. accettazione incarico Gestore Avv. Emanuela Cortucci
5. certificato di residenza e stato di famiglia
6. Carta identità Chiappa D [REDACTED]
7. Certificato di morte [REDACTED]
8. rinuncia all'eredità figli Verdini
9. dichiarazione d'impegno per finanza esterna [REDACTED]
10. certificazione Centrale Rischi Banca d'Italia Chiappa D [REDACTED]
11. certificazione Centrale Rischi Banca d'Italia [REDACTED]
12. comunicazione ADER
13. comunicazione CRIF
14. Unicredit
 - a. comunicazione credito Unicredit s.p.a. con contratto mutuo e piano ammortamento
 - b. sentenza Unicredit spa – [REDACTED] Chiappa
 - c. comunicazione decadenza beneficio del termine mutuo
 - d. comunicazione Unicredit s.p.a. recesso conto corrente
 - e. precetto
15. comunicazione precisazione credito Compass Banca s.p.a.
16. comunicazione credito MT s.p.a. (per Comune di [REDACTED]) ed ingiunzione di pagamento
17. comunicazione Comune di [REDACTED]
18. Transazione BLT
19. isee anni 2020 2021 2022 2023 Chiappa D [REDACTED]
20. Certificati pensione Chiappa e [REDACTED]
21. movimenti e saldo conto corrente postale
22. visura ispezione ipotecaria
23. visura – risultanze catastali Chiappa D [REDACTED]
24. perizia di stima immobile [REDACTED]
25. visura PRA auto
26. carta circolazione [REDACTED] [REDACTED]
27. visura protesti
28. Spese familiari
29. Documentazione medica
30. Dichiarazione negativa atti dispositivi ultimi 5 anni
31. Preventivo Avv. Verdini causa contro Unicredit
32. Preventivo Avv. Verdini per piano consumatore
33. preventivo compenso OCC con annesso documento di calcolo generato dalla piattaforma dell'OCC e contabile acconto
34. ricevute pagamento CU e marca da bollo per deposito domanda

